

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE TRA

l'Archivio di Stato di Roma, di seguito denominato Archivio di Stato, rappresentato dal Direttore *ad interim*, Michele Di Sivo, nato a Roma il 31 luglio 1957, e domiciliato per la Sua carica presso la sede dell'Archivio in Corso del Rinascimento, 40, 00186 Roma,

e

il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo ONLUS, con sede in Viterbo, via Santa Rosa, 33, CF 90098020564, di seguito denominato CSSRV, rappresentato da Attilio Bartoli Langeli, in qualità di Presidente del CSSRV,

PREMESSO CHE

- l'Archivio di Stato ha come fini primari la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archivistico anche come mezzo di trasmissione delle conoscenze e quindi concorre allo sviluppo della cultura anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali;
- l'Archivio di Stato ha nella sua missione, tra le altre finalità, lo sviluppo dei rapporti con l'esterno attraverso la stipula di contratti e convenzioni;
- il CSSRV ha lo scopo di promuovere l'attività di studio e di ricerca a livello interdisciplinare e comparativo nei medesimi campi;

le stesse parti

STIPULANO

il presente Protocollo di Intesa, sottoscrivendo l'Articolato di seguito descritto:

Art. 1

Premesse

Le premesse al presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

Oggetto

Scopo del presente Protocollo è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Archivio di Stato e presso il CSSRV, per promuovere iniziative nei vari settori di interesse comune, in primo luogo collaborazioni volte alla valorizzazione dei beni posseduti, alla diffusione anche online dei loro contenuti, nonché attività didattiche nei settori della paleografia, della diplomatica, dell'archivistica

e dell'edizione ed esegesi delle fonti.

Il presente Protocollo costituisce il quadro di riferimento per la definizione delle singole iniziative che saranno via via concordate.

Art.3

Azioni

Durante il periodo di vigenza del Protocollo il CSSRV potrà concordare con l'Archivio di Stato e i suoi membri attività di ricerca su temi previsti dal presente Protocollo. Tali attività verranno concordate di volta in volta tra il direttore dell'Archivio di Stato e i responsabili scientifici del CSSRV.

La collaborazione potrà riguardare:

- a) La valorizzazione del patrimonio e la conservazione ottimale dello stesso anche attraverso azioni di digitalizzazione che rendano possibile la consultazione da remoto;
- b) l'organizzazione di seminari, conferenze, incontri di studio, scuole estive, lezioni tematiche, presentazione di libri e convegni;
- c) la definizione di relazioni e forme di collaborazione con istituzioni ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, che abbiano interessi simili, anche ai fini dell'organizzazione di iniziative comuni;
- d) la promozione a stampa di pubblicazioni (libri, periodici cartacei e online, atti di incontri di studio, ecc.) che diano riscontro dei progressi degli studi nei settori oggetto del presente Protocollo.

Nel merito, tra Archivio di Stato e CSSRV si potranno promuovere le seguenti collaborazioni:

- scientifiche e progettuali;
- di ricerca, consulenza e formazione;
- didattiche.

L'Archivio di Stato e il CSSRV promuoveranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici,
- 2) pubblicazione di ricerche, studi e dossier, anche multimediali,
- 3) partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante accordi fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Protocollo e i Regolamenti adottati da Archivio di Stato e dal CSSRV.

Art. 4

Gruppo di coordinamento

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un gruppo di coordinamento, composto dal direttore dell'Archivio di Stato e dal presidente del CSSRV o di loro delegati.

Al gruppo è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Art. 5
Durata del Protocollo

Il presente Protocollo quadro avrà una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato nelle stesse forme previste per la stipula e per uguali periodi di tempo, salvo disdetta da una delle due parti da darsi tre mesi prima della scadenza.

Art. 6
Coordinamento delle iniziative comuni

Il coordinamento delle iniziative comuni che saranno via via attivate in attuazione della presente Protocollo quadro, è assicurato dal gruppo di coordinamento.

Le connesse previsioni circa le risorse da impiegare e gli eventuali costi relativi saranno soggette alle disponibilità di bilancio delle parti contraenti, in conformità alle norme che regolano le rispettive attività istituzionali.

ART. 7
Pubblicazioni

Qualora l'Archivio di Stato e il CSSRV intendano rendere pubblici su riviste nazionali ed internazionali, volumi o attraverso altre forme e modalità, quali congressi, convegni, seminari o simili i risultati delle iniziative promosse nell'ambito del presente Protocollo, ne concorderanno i termini e modi della realizzazione e sono comunque tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata realizzata l'iniziativa.

ART. 8
Riservatezza e Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente protocollo per scopi istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 9
Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente protocollo.

Art. 10
Coperture assicurative

Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Art. 11
Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente protocollo, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 12
Registrazione

Il presente Atto si compone di quattro fogli, viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Ogni foglio, ciascuno scritto sulla facciata anteriore, viene letto dalle Parti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà espressamente lo approvano, lo sottoscrivono nell'ultimo foglio apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.


Letto, confermato e sottoscritto.

Roma

Michele Di Sivo
(Direttore Archivio di Stato di Roma)



Attilio Bartoli Langeli
(presidente Centro Studi Santa Rosa)



Eleonora Rava
(amministratore Centro Studi Santa Rosa)